

ECC. MO TAR DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell'Arch. **Serafina Maria ASTORINO** nata a Lamezia Terme (CZ) il 15.06.1981, residente a Roma (RM) in Via Sandro Botticelli n.2, C.F. STR SFN 81H55 M208S, rappresentata e difesa dall'Avv. **Antonio CORTESE** (C.F. CRTNTN85D28D122I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00197 Roma in Viale Francesco Denza n.3 (per comunicazioni di cancelleria: PEC antoniocortese@ordineavvocatiroma.org, fax 0680307948), giusta delega stesa in calce al presente ricorso;

-Ricorrente-

CONTRO: il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

-Resistente-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE,

- dell'esito delle prove (**doc. ti 1 e 2**) relative alla prova selettiva “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020*” (**doc.3**), così come modificato dalle “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali”*,”

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” (doc.4),

- degli ignoti verbali della Commissione giudicatrice recante i risultati della prova pratica e i sottocriteri per la valutazione delle prove,
- nonché di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e connesso ed in ogni caso lesivo dell’interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria da approvare, nella predetta selezione pubblica.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario 2020 per la classe di concorso A001, del concorso ordinario per posti comuni della scuola secondaria, classe di concorso A001 - turno 1 sostenendo: una prova scritta, pratica e orale.

I posti messi a concorso per la Regione Lazio erano 59.

L’Arch. Astorino ha superato la prova scritta con il punteggio complessivo – all’esito della rideterminazione di cui alla nota del 22.7.2022 (*doc.5*), pari a 74 (*doc.6*).

Successivamente, la ricorrente

ha sostenuto la prova pratica in data 21.07.2022 presso il Liceo Scientifico E. Majorana, sito in via C. Avolio n.111, con le modalità dettate dal verbale n. 4 del 24.5.2022 (*doc.7*),

ha sostenuto la prova orale in data 22.04.2023 presso IC Matteo Ricci, sito in via Cina n.4.

In data 22.4.2023, è stato pubblicato l’esito finale della prova selettiva pubblica con la quale la ricorrente ha ottenuto il punteggio complessivo di 33 punti su 100 (media tra prova pratica e prova orale), non raggiungendo, pertanto, il punteggio minimo per superare il concorso pari a 70/100 (cfr. doc. 2).

Ai sensi dell’art. 5 e dell’art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell’Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A001 finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato, consisteva in:

a) un colloquio, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese;

b) una prova pratica.

La Commissione aveva a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 punti per la prova pratica.

Il voto della prova orale era dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni e avrebbe superato la prova orale il candidato che avrebbe conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100 (cfr. quadro di riferimento prova orale, **doc.8**).

La prova pratica consisteva (cfr. allegato A -A.2.2 Classi di concorso Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, **doc.9**) nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, estratta da un candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti:

- pittoriche (acquarello, tempera, collage),
- grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri);
- a stampa (linoleum, calcografia);
- tecniche miste;
- tecniche digitali.

Dimensione massima degli elaborati su carta cm.50x70.

Il tutto avveniva con modalità digitale (cfr. *verbale n. 4 del 24.5.2022*, **doc. 10**)

Durante la prova il candidato avrebbe allegato una sintetica relazione, eventualmente corredata di schizzi e grafici, onde illustrare il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica.

La Commissione poteva assegnare fino ad un massimo di 100 punti (la sufficienza era fissata a 70 punti), tenendo a riferimento ambiti, descrittori e punteggi di seguito indicati:

- Ambito 1 max punti 20 – Competenza progettuale e padronanza dei contenuti
- Ambito 2 max punti 40 – Uso di metodologie, strumenti e tecniche
- Ambito 3 max punti 20 – Analisi e rappresentazione dei risultati
- Ambito 4 max punti 20 - Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore.

In particolare, il punteggio pari a 0 sarebbe stato assegnato dalla Commissione se quest'ultima avesse accertato che la candidata:

ambito 1: non progetta o progetta la prova assegnata in modo carente, con conoscenze limitate dei nuclei tematici fondanti,

ambito 2: non realizza o realizza la prova assegnata manifestando grave carenza delle conoscenze,

ambito 3: analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata con totale o grave carenza di competenze e limitate competenze metodologiche, strumentali e tecniche,

ambito 4: non documenta o documenta la prova in modo incoerente e con gravi errori sintattici, lessicali o tecnici

Non appena visionato il voto complessivo insufficiente riportato, in data 10.5.2023, la ricorrente ha trasmesso istanza di accesso agli atti (*doc.11*) al fine di visionare:

- la copia di tutti gli elaborati e sottoposti a valutazione;
- la copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per l'attribuzione del punteggio finale, sia per quanto riguarda la prova pratica (elaborato grafico) che la prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione si è trincerata dietro il silenzio rispetto all'istanza di accesso agli atti.

Sussiste, quindi, un **rilevante e attuale interesse affinché l'esito finale delle prove sia rimodulato e riformato** tramite la correzione del punteggio ottenuto dalla ricorrente a seguito della valutazione della prova pratica dove la ricorrente ha, inopinatamente, riportato il punteggio di 0/100.

Appaiono, dunque, evidenti l'erroneità e il difetto di valutazione nei quali è incorsa la Commissione e che costringe la ricorrente ad adire la presente sede giurisdizionale.

Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti impugnati appaiono ingiusti e illegittimi e vanno annullati, previa sospensione della loro efficacia, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del bando concorsuale. Violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere per aver erroneamente giudicato in relazione alla prova pratica, rilevante ai fini del punteggio complessivo.

Difetto di motivazione.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti.

Eccesso di potere per insufficiente attività istruttoria, contraddittorietà di valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Violazione dell'art. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 L. 241/90 e del principio di uguaglianza.

Illogicità e sviamento.

Violazione dell'art. 97 Cost.

La ricorrente non ha potuto visionare l'elaborato dove ha riportato il punteggio di 0/100.

Tuttavia, la valutazione risulta manifestamente errata, in quanto non è logico che una candidata che ha riportato giudizi lusinghieri nelle altre prove,

addirittura riporti il punteggio di 0/100 in ben 4 ambiti in cui si componeva la prova pratica.

La valutazione della Commissione appare risibile, manifestamente illogica e resa a seguito di una procedura valutativa oscura e lacunosa in palese violazione dei principi di buona e corretta amministrazione.

Se la Commissione avesse correttamente valutato l'elaborato di cui alla prova pratica, l'Arch. Astorino avrebbe certamente superato la prova selettiva in esame, per l'ulteriore considerazione che le sarebbe bastato riportare il voto minimo di 74/100 (66/100 risultato prova orale).

La ricorrente lamenta la svista vistosa e grossolana compiuta dalla Commissione, nonché l'insufficienza motivazionale a sorreggere un voto così negativo e sfavorevole.

Seppure trattasi dell'esercizio di un potere di natura tecnico – discrezionale, deve ugualmente porsi un'adeguata e sufficiente giustificazione idonea a rendere **chiare e trasparenti** le ragioni della valutazione espletata e del giudizio espresso rispetto al punteggio attribuito in ordine alla prova pratica.

Ciò, in quanto l'utilizzo di modalità telematica e digitale ha certamente potuto danneggiare il file viziando, quindi, la prova pratica.

Palese, quindi, il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e la violazione della *lex specialis* che inficiano i provvedimenti impugnati.

Si censura, perciò, il giudizio negativo anche sotto il profilo della totale mancanza di adeguata esternazione motivazionale con riferimento al giudizio negativo reso in assoluta libertà e non corrispondente al vero; la valutazione della prova pratica è stata eseguita in maniera frettolosa e superficiale e con il solo chiaro ed unico intento di "scremare" la lunga pletora di candidati.

L'onere motivazionale può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dalla formula adoperata, la stessa consenta, seppure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti degli elementi riscontrati che hanno determinato il giudizio negativo numerico espresso, ma qui sono del tutto carenti anch'essi e si richiede

alla ricorrente (ed al Collegio) un vero e proprio atto di fede nella legittimità dell'operato della commissione!

L'esigenza è tanto più evidente in presenza di un esame (come quello in oggetto) che implica una correlazione tra tutti gli ambiti che componevano la prova pratica, onde è così permesso al Giudice la ricostruzione dell'iter logico che ha guidato la Commissione ad esprimere il proprio giudizio negativo.

Seppure la motivazione può ritenersi insita nei punteggi purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, la ricorrente non può ancora comprendere da quali elementi la Commissione abbia tratto il convincimento che non sia risultata sufficiente ad almeno un ambito dei quattro che componevano la prova pratica.

La valutazione negativa espressa, se pure può valere a esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non risulta logica e razionale, con grave carenza e insufficienza dell'apparato motivazionale posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Tanto è quanto desumibile dai principi costituzionali di trasparenza e buon andamento cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi e che esigono che sia sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni.

Tale inosservanza concretizza anche un'ipotesi di ingiustizia manifesta, vista l'oggettiva impossibilità di accertamento a posteriori dell'iter logico a cui si è attenuta (o avrebbe dovuto attenersi) la commissione, impedendo così di individuare le illegittimità o contraddittorietà da porre a fondamento di ulteriori censure da sollevare in sede giurisdizionale.

Infatti, la P.A. violando la *lex specialis* contenuta nell'Avviso pubblico ovvero applicandola in maniera arbitraria e disparitaria tra i vari candidati, ha riconosciuto un punteggio davvero negativo alla ricorrente che non le ha consentito di superare le prove.

In definitiva, la valutazione del punteggio di 0/100 in relazione alla prova pratica è errata ed illegittima ed in palese violazione dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Per giurisprudenza costante, la ripartizione del punteggio tra le diverse categorie dei titoli da parte della *lex specialis* costituisce, infatti, il frutto di valutazioni di natura discrezionale da parte dell'amministrazione che bandisce la procedura; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge, secondo costante affermazione della giurisprudenza, al sindacato di legittimità del G.A., **salvo che nello stesso emergano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (ex pluris: TAR Lazio, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 12699).

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione si è trincerata dietro al silenzio rispetto all'istanza di accesso agli atti presentata in data 10.5.2023.

La scadenza del noto termine decadenziale per impugnare il provvedimento lesivo non ha consentito alla ricorrente di poter rivolgersi all'adito Collegio onde ottenere il rilascio della documentazione utile.

Pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia ordinare alla P.A. il rilascio di:

copia di tutti gli elaborati comunque prodotti dalla sottoscritta e sottoposti a valutazione;

- copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per l'attribuzione del punteggio finale, sia per quanto riguarda la prova pratica (elaborato grafico) che la prova orale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che sia ordinato all'Amministrazione resistente di depositare tutti gli atti della prova selettiva; in particolare:

- i verbali di ciascuna seduta della Commissione;
- le schede valutative dei titoli;
- gli elaborati della ricorrente relativi alla prova pratica;
- i verbali relativi alla prova pratica espletata dalla ricorrente;
- eventuali verbali contenenti predeterminati criteri o sottocriteri valutativi.

Il tutto, al fine di rendere esigibile anche all'Ecc.mo Collegio il controllo estrinseco sull'esatto operato dell'iter amministrativo e valutativo adottato dalla commissione e per rendere esigibile l'accertamento dell'uniformità del procedimento valutativo e l'inesistenza di disparità di trattamento; con richiesta di apposita verifica, da espletarsi nei modi e nelle forme che l'Ecc.mo Collegio adito riterrà più opportune anche tramite valutazione della Commissione in diversa composizione.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* si rinvia ai motivi del ricorso.

Sussistono altresì i presupposti del *periculum in mora*, dato che sussiste l'estrema urgenza affinché sia emessa una misura cautelare idonea a interrompere la procedura concorsuale e idonea all'inserimento con riserva nella graduatoria che sarà approvata anche, in ragione della prossima stipula del relativo contratto da parte dei candidati utilmente inseriti.

La misura cautelare è altresì indispensabile in ragione del fatto che la procedura selettiva *de qua* rappresenta per la ricorrente – una ottima occasione utile per l'avvio della professione di docenza all'interno dell'istituzione scolastica, con i connessi benefici economici.

Il pregiudizio, quindi, anche in ragione della non compatibilità della tempistica per ottenere l'auspicata decisione favorevole nel merito, appare immediato ed incide sul **diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e all'accesso al lavoro mediante una selezione svolta con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza e la meritevolezza.**

Donde, il danno grave ed irreparabile, anche in considerazione della lesione alle aspettative di carriera lavorativa e privata della ricorrente, costretta a non poter accedere al posto di docente per la classe di Concorso A001 “ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”.

In ragione di ciò, solo l'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e la rinnovazione e/o il riesame della valutazione permetterebbe alla ricorrente di poter ricoprire sin da subito l'incarico per cui ha concorso; ciò eviterebbe il grave ed irreparabile danno di imporre ingiustamente alla ricorrente di attendere un eventuale e nemmeno bandita nuova selezione pubblica per poter espletare le sue legittime istanze lavorative, professionali ed economiche malamente calpestate dall'illegittimità dell'azione della parte resistente.

Ciò, oltre che ripercuotersi in termini di lesività economica, in violazione degli artt. 35 e 41 Cost., produrrebbe, in capo alla ricorrente, secondo *l'id quod plerumque accidit*, anche un serio pregiudizio di natura psico-esistenziale, ex art. 2 Cost. e 2043 c.c, esponendo la P.A. ad un'azione risarcitoria.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si deduce l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e per le ragioni anche esposte nel presente ricorso se ne chiede l'immediata sospensione.

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente, così come rappresentata, difesa e domiciliata e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e argomentare

CHIEDE

all'Ecc.mo Collegio adito, previo accoglimento dell'istanza istruttoria, istanza di accesso agli atti e dell'istanza cautelare incidentalmente presentate, che il ricorso sia accolto e, per l'effetto, che i provvedimenti impugnati siano annullati, con contestuale riformulazione della graduatoria ove *medio tempore* approvata, con l'ammissione anche con riserva della ricorrente.

Ai fini del contributo unificato, nulla è dovuto per ragioni di reddito.

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria:

- A) ricorso al TAR del Lazio - Roma con procura in calce,
1. pubblicazione esito prove pratica ed orale,
 2. dettaglio esito prove esami,
 3. Decreto n. 499), (GU n.34 del 28-4-2020), di cui al bando del 21.4.2020,
 4. Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e iservizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106,
 5. nota Ministero dell'Istruzione del 22.7.2022,
 6. esito prove scritte,
 7. verbale n. 4 del 24.5.2022,
 8. quadro di riferimento prova orale,
 9. Allegato A relativo a A.2.2 Classi di concorso - Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado,
 10. verbale n. 4 del 24.5.2022,
 11. Istanza di accesso agli atti del 10.5.2023

Con osservanza.

Roma, 20 giugno 2023

Avv. Antonio Cortese

Firmato digitalmente da: CORTESE ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 20/06/2023 18:27:46